n.		R.G. Sent.
n.	918/2012	R.G.Cont.lav.
n.		R. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brescia

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro GIANLUCA ALESSIO

nella causa in materia di lavoro proposta con ricorso depositato in data 16 marzo 2012

da

GIORDANO CRESSI e CRISTIAN GAUDENZI con il patrocinio dell'avv. RAGUSA GIUSEPPE, con domicilio eletto in VIA L. GAMBARA, 44/h – BRESCIA presso il difensore avv. RAGUSA GIUSEPPE

contro

IVECO SPA con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO e dell'avv. BARBIERI RICCARDO, con domicilio eletto in VIA MRETTO, 67. - BRESCIA

ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c., con contestuale motivazione, la seguente

sentenza

could

Ragioni di fatto e di diritto

Con il ricorso in esame Giordano Cressi e Cristian Gaudenzi Patrizio Bettanzana, premesso che intercorre rapporto di lavoro con la convenuta avente sede in Brescia, contestano la legittimità della sanzione disciplinare conservativa loro inflitta dal datore di lavoro con provvedimento dell'ammonizione scritta in data 27 febbraio 2012, per non avere comunicato l'eventuale adesione allo sciopero proclamato dalle ore 10,00 alle ore 11,00 del giorno 9 febbraio 2012, allontanandosi l'uno e non assumendo il servizio l'altro rispetto all'orario contrattualmente previsto.

Pacifici i fatti – proclamazione dell'astensione collettiva, svolgimento dello sciopero, partecipazione dei due lavoratori) – la parte convenuta assume la sussistenza di un obbligo di correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa che imporrebbe al singolo lavoratore di avvisare della sua partecipazione allo sciopero, richiama al riguardo gli artt.29 e 32 del C.C.S.L., prevedente l'uno l'obbligo di osservanza dell'orario lavorativo e l'adempimento delle formalità per il controllo delle presenza, l'altro la sanzione irrogata per mancanze che siano di pregiudizio "alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.".

E' patente il sovvertimento della scala dei valori e di principi di rango costituzionale sul cui unico presupposto sarebbe permesso ritenere legittime le sanzioni irrogate. Invero a fronte di un diritto di sciopero tutelato dall'art.40 Cost. la società resistente pretende di anteporre un generico obbligo di correttezza nell'esecuzione del contratto, ovvero la conformità ad una disciplina a principi ordinatori del vivere civile senza, per altro,

individuare né la prima, né il tipo di lesione in concreto che la condotta dei lavoratori avrebbe determinato.

Va anche rammentato che è insita nelle stesse modalità dello sciopero la sussistenza di un'azione collettiva (quindi tendenzialmente e naturalmente anonima), come tale esprimibile solo con comportamenti riferibili ad una generalità di soggetti, senza che la stessa assuma forme limitative della sua espressione come quelle richiesta dall'odierno datore di lavoro, che vorrebbe impegnare i partecipanti a darne personale ed individuale avviso. In questa sede va riaffermato, invece, il principio della libera ed incondizionata partecipazione allo sciopero dei singoli, senza che la modalità di esplicazione di tale diritto soffra limiti in ordine alle modalità di attuazione, ivi compreso l'avviso per la propria assenza.

Tali principi si allineano alla consolidata giurisprudenza di legittimità che nell'indagare i limiti dell'esercizio del diritto di sciopero, condiziona la loro affermazione previo bilanciamento tra concorrenti e, in relazione alla situazioni concrete in atto, incompatibili valori tutelati sul piano costituzionale: "Il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. Attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi dei Sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso." (Sez. L, Sentenza n. 4260 del 20 luglio 1984 rv. 436185, conforme Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 23552 del 17 dicembre 2004 rv. 578320).

Rispetto a queste premesse, evidentemente, non può essere considerata prevalente sul diritto di sciopero l'esigenza di controllo della presenza del lavoratore.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

p.q.m.

in accoglimento del ricorso proposto in data 16 marzo 2012 da GIORDANO CRESSI e CRISTIAN GAUDENZI nei confronti della IVECO SPA dichiara illegittime ed annulla le sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta inflitte ai ricorrenti con provvedimento del 27 febbraio 2012.

Condanna la IVECO SPA al pagamento in favore di GIORDANO CRESSI e CRISTIAN GAUDENZI delle spese processuali, liquidandole in €.1.500,00, oltre all' i.v.a. e c.p.a..

Brescia, 21 marzo 2013

Il Cancelliere ANTONELLA FORNARO Il Giudice GIANLUCA ALESSIO